



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO



Andrea Asnaghi

NOVITÀ IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO

LEGGE PMI 34/2026

- **MOG semplificato**

entro 120 gg (?) da entrata in vigore Inail elabora modelli di organizzazione e gestione della sicurezza semplificati per microimprese e PMI e individua iniziative per supportare l'attuazione dei modelli organizzativi sul piano gestionale e applicativo

- **Formazione sulla sicurezza:** potrà essere effettuata anche nei periodi di Cassa integrazione (a zero ore o anche solo parziale)



LEGGE PMI 34/2026

Addestramento (macchinari, DPI e lavorazioni particolari)

- Deve essere fatto da personale esperto, (anche sotto il profilo di trasmissione delle competenze) con esercitazioni pratiche, sul luogo di lavoro.
- Potrà essere effettuato anche con simulazioni reali (es. realtà virtuale)
- Dovrà essere tracciato/registrato.



LEGGE PMI 34/2026

Lavoro agile

Aggiunta a Dlgs. 81/200/ art. 3, >> comma 7/bis:

Per attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»;



LEGGE PMI 34/2026

Lavoro agile

- Non introduce un nuovo obbligo (era già previsto nell'81/2017).

Lo inserisce in maniera strutturale nell'81/08 (interessante la collocazione e le espressioni usate) e lo sottopone a **sanzioni** in caso di violazione

- **Sanzioni** a carico DdL e *dirigente*: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.



Decreto sicurezza L. 198/25

- **Revisione premiale aliquote Inail**

Dal 1° gennaio 2026 l'Inail, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni e premiare le imprese cosiddette “virtuose”, procederà automaticamente ad una revisione delle aliquote mediante il meccanismo di “oscillazione in bonus” in base all'andamento infortunistico (vedi delib. Inail 186 del 19/11/25). Escluse le aziende che negli ultimi due anni hanno ricevuto condanne per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro.



Decreto sicurezza L. 198/25

• Badge di cantiere

Per rafforzare la regolarità e garantire maggiore trasparenza, e la tracciabilità dei lavoratori (dipendenti e autonomi) che operano nei **cantieri edili** in regime di appalto e subappalto, viene istituito il Badge di cantiere, che dovrà contenere un codice univoco anticontraffazione e gli elementi identificativi del lavoratore dipendente. Il Badge potrà essere consegnato al lavoratore anche in formato elettronico tramite supporti in collaborazione con la piattaforma SIISL.

Rilasciato dalle Casse edili (!) alle aziende iscritte



Decreto sicurezza L. 198/25

• Badge di cantiere

In seguito a DPCM N. 332 del 13/4/26 operante dal **13 maggio 2026** nei cantieri **della ricostruzione post sisma.**

Introduzione delle figure di **Referente di cantiere e Referente di timbratura** per garantire correttezza e continuità delle registrazioni.

Fase di monitoraggio fino al 31 dicembre 2026



Decreto sicurezza L. 198/25

- **SIISL**

Portale ritenuto strategico per attività di monitoraggio mercato del lavoro e incontro domanda/offerta.

Per ora ancora non funzionante e pertanto rimandato anche l'obbligo (che era previsto dal 1/4/26) di comunicare preliminarmente le «vacancy» in caso di assunzioni agevolate

- **Decorrenza formazione per lavoratori pubblici esercizi**

In deroga a quanto visto dall'ASR, 2025 negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive la formazione e l'addestramento possono essere conclusi entro 30 gg dalla costituzione del rapporto di lavoro.



Decreto sicurezza L. 198/25

- **Patente a crediti**

Per garantire maggior sicurezza sui luoghi di lavoro e contrastare il lavoro irregolare, inasprimento della sanzione minima sia per le imprese sia per i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri, mobili o temporanei, senza essere in possesso della patente a crediti o che prestano la propria attività con punteggio inferiore al minimo consentito (15 punti): l'importo della sanzione minima raddoppia da 6.000 a 12.000 euro

In caso di violazione accertata dagli OO.VV. nelle materie di lavoro irregolare e delle violazioni previste dall'Allegato I-bis T.U.S.L., la decurtazione dei punti dalla patente a crediti avverrà già nel momento di notifica del verbale di accertamento senza attendere l'esito definitivo del provvedimento. Inoltre aumenta la decurtazione prevista in caso di lavoratori irregolari passando da 1 a 5 punti per ogni soggetto impiegato senza relativa comunicazione preventiva e indipendentemente dai giorni di occupazione in nero.

Il tutto per gli illeciti commessi a partire dal 1° Gennaio 2026

Milano, 28 aprile 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Decreto sicurezza L. 198/25

- **Appalti e subappalti**

Il decreto impone al committente di indicare nella notifica preliminare dell'inizio lavori anche le imprese che operano in regime di sub-appalto. Si ricorda che la notifica preliminare è onere del committente o del responsabile lavori stabilito dall'articolo 99 D.Lgs 81 /2008:

Trasmissione a USL e ITL nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 (ove operano più esecutori);



Decreto sicurezza L. 198/25

- **Appalti e subappalti**

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute ;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

L'incompleta od omessa trasmissione di tale adempimento comporta una **sanzione amministrativa compresa tra 711,08 euro e 2562,91 euro**.



Decreto sicurezza L. 198/25

- **Fascicolo elettronico del lavoratore**

Tutte le attività di formazione svolta da un dipendente dovranno essere registrate nel proprio “fascicolo elettronico del lavoratore” ai fini del loro inserimento nella piattaforma SIISL (quando operativa ...). Tale operazione permetterà al datore di lavoro di programmare la formazione – anche di evitare inutili repliche - e agli Organi di vigilanza di verificare l’obbligo formativo.

Si ricorda altresì che con l’avvento nel nuovo ASR non ci sono più dubbi o incertezze sull’obbligo, da parte dell’ente formatore o in ogni caso da parte del datore di lavoro, di fornire al dipendente la certificazione o l’attestato dei corsi da lui frequentati con profitto relativamente alla sicurezza sul lavoro.



Decreto sicurezza L. 198/25

- **Aggiornamento RLS aziende < 15 dip**

Obbligatorio l'aggiornamento periodico per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Le modalità verranno stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale in base alla dimensione dell'impresa e del livello di rischio dell'attività svolta.

- **Manutenzione e pulizia DPI**

Il datore di lavoro ha l'obbligo di mantenere in efficienza i DPI e deve assicurarne a proprie spese le condizioni di igiene e manutenzione. (vale anche per divise o tute se considerate DPI). NB Anche i lavoratori sono responsabili dell'uso e della manutenzione dei dispositivi di protezione individuale.



Decreto sicurezza L. 198/25

- **Tutela studenti e tirocinanti**

Si chiarisce quanto già previsto dall'articolo 18 D.L. 48/2023: estensione della tutela assicurativa Inail degli studenti in percorsi di formazione e/o alternanza scuola-lavoro (ex PCTO) anche per gli infortuni in itinere. (percorso tra l'abitazione dello studente e il luogo di formazione scuola-lavoro).

Inoltre, divieto di stipulare convenzioni tra imprese ed istituti scolastici per percorsi di formazione che prevedono l'adibizione degli studenti a mansioni ad alto rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi del soggetto ospitante.



Decreto sicurezza L. 198/25

Obbligo valutazione rischio violenza e molestie sul lavoro

Inserito un nuovo obbligo per il datore di lavoro relativo alla valutazione del rischio e delle relative misure di prevenzione in caso di condotte violente o molestie nei confronti dei lavoratori.

Obiettivo: tutelare non solo la sicurezza fisica, ma anche quella morale e psicologica.

tale obbligo comporta sicuramente per il datore di lavoro alcune misure da mettere in atto, ad esempio:

- l'aggiornamento del DVR,
- La predisposizione di misure di prevenzione/segnalazione (vedi anche UNI PDR 125 e whistleblowing)
- l'aggiornamento del modello di organizzazione e gestione.



Decreto sicurezza L. 198/25

- **Sorveglianza sanitaria**

Viene disciplinato che le visite mediche devono essere svolte all'interno dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelle preassuntive..

Viene aggiunto un compito al medico competente: informare i lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica e dell'adesione ai programmi di prevenzione.

- **Accertamento tossicodipendenze e alcool dipendenze**

Prevista entro il 31/12/26 la revisione in Conferenza Stato-regioni delle modalità di accertamento (anche «a sorpresa» o istantaneamente) delle dipendenze. Ministero salute in concerto con Min. lavoro autorizzato ad intervenire con proprio decreto in merito trascorsi 60 gg dal termine del 31/12/26.

NB (pare ad oggi) solo per le attività già soggette a tale accertamento



Accordo Stato-Regioni 17/04/25

L'Accordo si applica **a tutti i settori lavorativi**, definendo i contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 secondo le seguenti linee guida.

Accorpamento: Sostituisce tutti i precedenti accordi R/S in materia di formazione (lavoratori, datori di lavoro, attrezzature, RSPP).

Verifica: Particolare attenzione alla qualità, alla tracciabilità e alle verifiche di efficacia dell'apprendimento.

Periodo Transitorio: 12 mesi a partire dal 24 maggio 2025 per l'adeguamento alle nuove disposizioni.



Accordo Stato-Regioni 17/04/25

Formazione Datori di Lavoro

- È introdotto un corso di formazione obbligatorio di almeno 16 ore per tutti i datori di lavoro, con aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Da realizzarsi **entro 2 anni dal maggio 2025.**

Anche in modalità e-learning

- Se Datore fa anche l'RSPP, moduli aggiuntivi: uno comune per tutti di 8 ore più moduli aggiuntivi a seconda dei settori (p.es. chimici e costruzioni ulteriori 16 ore)

▪



Accordo Stato-Regioni 17/04/25

Formazione lavoratori

- Per la generalità dei datori di lavoro la formazione deve essere «in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e all'inizio dell'utilizzazione del lavoratore»
- Decaduta la possibilità di completare il percorso formativo entro i 60 gg .
- Occhio alle **sanzioni**: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708 a 7.403 euro (se violazione > 5 lav. ammenda moltiplicata x 2, se > 10 lavoratori moltiplicata x 3)

Milano, 28 aprile 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Accordo Stato-Regioni 17/04/25

Formazione Preposti:


Aggiornamento biennale obbligatorio (minimo 6 ore) e divieto di svolgerlo in e-learning (solo in presenza o videoconferenza).

Formazione Dirigenti

ridotta da 16 A 12 ore- aggiornamento quinquennale di minimo 6 ore (anche in e-learning)

Formazione addetti spazi confinati e sosp. inquinamento:

Durata minima 12 ore. (solo in presenza e non in videoconferenza). Aggiornamento periodico di 4 ore ogni 5 anni. Riconosciuta la formazione pregressa se conforme ai contenuti del nuovo ASR.



Accordo Stato-Regioni 17/04/25

Formatori:

Istituzionali

Accreditati - regione

Fondi interprofessionali

Organismi paritetici (art 51 dlgs. 81/08)

OO SS comp. più rappresentative

Datori di lavoro (possono fare formazione diretta)

Formatori – devono avere almeno 3 anni di esperienza (salvo che per formazione di lavoratori – dirigenti e preposti)

Milano, 28 aprile 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Accordo Stato-Regioni 17/04/25

Formazione:

Obbligatorio un **documento progettuale** o **progetto formativo**, che specifichi:

Contenuti

Obiettivi

Articolazione delle unità didattiche e suddivisione ore

Metodo formativo e materiale didattico


Eventuale tutoraggio previsto

Valutazione qualità (questionari di gradimento)

Modalità dei criteri di verifica e valutazione dell'apprendimento

Milano, 28 aprile 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Accordo Stato-Regioni 17/04/25

Formazione per uso attrezzature e DPI particolari

Non solo formazione o abilitazione ma **addestramento pratico**.

In particolare per

Macchine agricole

Carriponte

Caricatori per movimentazione di materiale

Da realizzarsi entro 12 mesi dal maggio 2025.

Aggiornamento ogni 5 anni con almeno 4 ore di parte pratica





Andrea Asnaghi